

# Bonus pubblicità 2023: entro il 9 febbraio 2024 l'invio della dichiarazione sostitutiva

Ai fini del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, i soggetti che hanno inviato la comunicazione per l'accesso, dovranno presentare la **dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2023 dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024.

Le istruzioni per la compilazione del modello, nonché il sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata all'agevolazione, prevedono infatti che la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati debba essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'**anno successivo** a quello agevolato, cioè a quello per il quale è stata presentata la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta.

Per il 2023, la comunicazione doveva essere presentata a marzo 2023.

In linea generale, si ricorda che possono **beneficiare** del credito d'imposta le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate) e gli enti non commerciali che effettuino i suddetti investimenti.

Quanto alla procedura per il riconoscimento del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie (art. 57-*bis* del DL 50/2017 e successive modifiche; DPCM 16 maggio 2018 n. 90), i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l'accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2023, per confermare la "prenotazione", devono inoltrare la

“dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel suddetto periodo **9 gennaio-9 febbraio 2024**.

Resta invariata la modalità per la **presentazione** del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

Quanto alla misura dell’agevolazione, dal 2023, il credito d’imposta spetta nella misura del **75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla **stampa** quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-*bis* comma 1-*quinquies* del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-*bis* del DL 17/2022).

È stato infatti ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e il presupposto dell’**incremento minimo dell’1%** dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Tuttavia, non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

### **Utilizzo in F24 dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi**

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è poi stabilito con **provvedimento** del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (**codice tributo "6900"**), da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

L'agevolazione spetta comunque nel rispetto del regime **de minimis**.

(MF/ms)